


Publicato il 14/09/2023



N. 00850 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 01448/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2023, proposto da

Rabia Arroub, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;

Aler - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Milano, non costituita in giudizio;

nei confronti

Evelyn Carolina Diaz Gaitane, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento PG 0258818/2023 emesso il 09/05/2023 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Direzione Casa, Unità Gestione Attività e Procedure, notificato con raccomandata a.r. ricevuta il 16/05/2023, con cui veniva comunicata la cancellazione della domanda di partecipazione all'Avviso n. 6060 – Piano 2022 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono fornite di fumus boni iuris le censure con cui viene contestata l'assenza di responsabilità in capo al coniuge della ricorrente, a fronte di un provvedimento che ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per cessione abusiva a soggetti terzi, non impugnato;

la censura con cui viene dedotto il contrasto tra quanto disposto l'art. 7, c. 1, lett. h) del regolamento regionale n. 4/2017 e l'art. 22, l. reg. n. 16/2016 non appare invece priva di fondatezza e necessita di un approfondimento incompatibile con la sommarietà della presente fase cautelare;

Ritenuto che le esigenze della ricorrente siano tutelabili con la sollecita fissazione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55 cod.proc.amm.;

Rilevato che

la parte ricorrente ha tempestivamente notificato il ricorso ad un controinteressato; la notifica non si è, tuttavia, perfezionata per cause non imputabili alla ricorrente, come si evince da quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica; l'art. 37, cod.proc.amm. dispone che *“il giudice può disporre, anche d'ufficio, la remissione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”*;

Ritenuto che

sussistano i presupposti per disporre la remissione in termini della ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;

è, comunque, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso n. 6060 – Piano 2022, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso;

sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante l'elevato numero di controinteressati;

La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 6060 – Piano 2022;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio 2024;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.